

TRIBUNALE DI FERRARA
UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO ALLE PROCEDURE CONCORDATARIE
IL GIUDICE DELEGATO

Premesso che le procedure sinteticamente indicate come “da sovraindebitamento” ovvero quelle previste dalla legge n. 3 del 2012 e segnatamente piano del consumatore, accordo del sovraindebitato e liquidazione del patrimonio, stanno aumentando di numero e sovente manifestano criticità sia nella forma che nel contenuto, atteso che appare utile fornire indicazioni ai professionisti che assistono il debitore o che svolgono il ruolo di gestore della crisi al fine di uniformare la prassi e di evitare o reiterate richieste di chiarimenti o addirittura rigetti della richiesta, comunica le seguenti:

LINEE GUIDA IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE n.3/12.

A seguito della recente modifica della normativa in esame (ad opera della legge 176 del 2020) si possono individuare **quattro diversi modelli procedurali per i soggetti non fallibili**, distinguendo tra sovraindebitamento originatosi nell’esercizio di attività economiche da quello determinatosi per la persona fisica in ragione delle obbligazioni assunte nell’ambito della propria sfera privata, tutte in ultima analisi dirette alla esdebitazione del debitore dalle obbligazioni (residue) non soddisfatte (salva la ipotesi, per la verità scarsamente significativa nella prassi, di sovraindebitamento dovuto alla difficoltà di far fronte alle obbligazioni con il patrimonio prontamente liquidabile e dunque di liquidazione del patrimonio che consenta l’integrale pagamento dei creditori).

Segnatamente il legislatore ha previsti seguenti quattro istituti:

1. procedura di sovraindebitamento del debitore professionale “non fallibile” – art. 10 e ss – denominato “Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento”, procedura peraltro utilizzabile anche dal debitore consumatore;
2. procedura di sovraindebitamento del consumatore – art.12 bis e ss – denominato “Piano del Consumatore”;
3. procedura di liquidazione del patrimonio del debitore – art.14 ter e ss – o, più semplicemente, “Liquidazione del Patrimonio”;
4. procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente – art. 14 quaterdecies: si badi bene al fatto che l’istituto in commento **non ha alcuna valenza concorsuale**, non essendo destinato ad alcuna soddisfazione dei creditori.

Appare utile indicare, senza pretesa di completezza, le verifiche cui il gestore è tenuto per legge ed i necessari contenuti delle relazioni particolareggiate ed attestazioni previste dalla legge, al fine di uniformare i ricorsi e rendere la loro trattazione più snella ed omogenea.

I. Verifiche preliminari (per ognuno dei quattro istituti):

Le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della l. 3/2012 espongono i requisiti di accesso alle procedure di sovraindebitamento e sono comuni a tutti i primi tre procedimenti sopra indicati.

La prima attività che deve essere posta in essere dal Gestore della Crisi, (ovvero dall’*advisor*, anche in collaborazione con quest’ultimo), è la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alle procedure previste dalla legge 3/2012 in capo al soggetto debitore. Dovrà essere quindi verificato che il debitore:

1. possieda i requisiti soggettivi: i soggetti legittimati al ricorso alle procedure di sovraindebitamento sono tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, non assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla vigente Legge fallimentare, e quindi nello specifico:

- imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1, L.F.;
- imprenditori individuali cessati da oltre un anno ex art. 10 comma 1 L.F.;
- imprenditori agricoli;

- imprenditori o enti privati non commerciali;
- soggetti che non svolgono attività d'impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi);
- società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- "start up innovative" ex art. 25, D.L. 179/2012, indipendentemente dalle dimensioni;
- Qualunque esercente attività commerciale occasionale, non qualificabile come imprenditore;
- consumatori, definiti dall'art.6 co.2, lett. b L.3/2012 come *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

Sull'aspetto della legittimazione soggettiva si evidenzia che l'art. 7 bis consente ai membri di una stessa famiglia di presentare un'unica procedura di sovraindebitamento quando conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune.

2. possieda i requisiti oggettivi, ossia la presenza di uno stato di sovraindebitamento definito dall'art 6 comma 2 lett a) l. 3/2012 come *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente"*;
3. non abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti e, in particolare, non abbia già goduto degli effetti protettivi;
4. non abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati;
5. abbia fornito documentazione idonea alla ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale;
6. non abbia già beneficiato in passato – per un massimo di due volte nella vita intera – dell'esdebitazione;
7. non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode – per il piano del consumatore – o non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori – per l'accordo di composizione della crisi.

A tal fine, il Gestore verificherà che il debitore abbia fornito i seguenti **documenti obbligatori**:

- elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di sua proprietà e degli atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o dei bilanci, se il debitore è un imprenditore commerciale non fallibile;
- elenco dettagliato delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- indicazione della composizione del nucleo familiare con certificazione dello stato di famiglia rilasciata dal comune di residenza;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un professionista abilitato (nel caso di soggetto tenuto alla loro redazione).

Inoltre **verificherà presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale** se:

- risultino provvedimenti di ammissione ad una delle procedure di cui alla legge 3/2012 in favore del debitore negli ultimi cinque anni;
- risultino provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento di pregressi accordi omologati per fatti imputabili al medesimo debitore;
- in caso di trasferimento del debitore da altro Comune situato sotto la giurisdizione di un diverso Tribunale identica verifica andrà condotta anche presso il diverso competente Ufficio.

Nelle due procedure "concordatarie", ovvero nel piano del consumatore (da ora in poi "piano") e nell'accordo di composizione dei debiti da sovraindebitamento (da ora in poi "accordo") occorre

che nel ricorso siano **distinti in maniera inequivocabile la proposta ed il piano**. A rigore il ricorso dovrebbe contenere esclusivamente la proposta, ovvero la misura e la tempistica con cui il debitore propone di pagare i propri creditori; mentre il piano, ovvero la esposizione di mezzi e degli strumenti con cui il debitore intendere adempiere alla proposta, dovrebbe essere contenuto in un atto allegato al ricorso.

E' comunque necessario che, anche se entrambi i contenuti siano riportati nel ricorso per la ammissione, essi siano del tutto distinti ed identificabili.

L'elenco degli allegati in pct deve recare oltre alla numerazione la sintetica esposizione del contenuto del documento al fine di facilitare la consultazione del fascicolo.

La relazione del Gestore della Crisi (e non già dell'OCC, essendo quest'ultimo l'ente che assegna l'incarico al singolo gestore) deve essere allegata al ricorso.

Sovente accade che la relazione ed il ricorso abbiano identico contenuto: ciò non e' corretto. La relazione del gestore deve essere il frutto di una autonoma valutazione della proposta e la valutazione di fattibilità di cui all'art. 9 comma 2 l. 3/12 (richiamata dall'art. 12 bis per la procedura di piano) deve essere analitica e frutto di una argomentazione logica del tutto indipendente.

Laddove la proposta preveda il **soddisfacimento di creditori privilegiati nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio**, occorre per legge (art 7 comma 1 seconda parte) sia allegata alla proposta una relazione specifica sul punto del Gestore: si deve trattare non di un paragrafo della relazione particolareggiata, ma di una **relazione a parte ed autonoma** (analogamente a quanto previsto dall'art. 160 comma 2 l. fall.).

E' ovvio che la attestazione del professionista si deve basare su dati evincibili da una relazione di **stima adeguata**, tale non potendo mai essere una documentazione proveniente da una agenzia immobiliare.

Essa e' condizione di ammissibilità della proposta.

Quanto al piano del consumatore (ed al procedimento di esdebitazione dell'incapiente), ipotesi di concordato coatto (senza votazione dei creditori ma con sola possibilità di opposizione in fase di omologa) estremamente favorevole al consumatore, la Rel. Part. deve approfondire la vexata quaestio della **meritevolezza**, ovvero fornire al giudice gli elementi per valutare se il consumatore abbia causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, frode o malafede.

A tale scopo, non spettando al Gestore alcuna conclusione in merito (che spetta al Giudice), il Gestore deve fornire tutti gli elementi idonei a valutare la ricorrenza della ipotesi: **indispensabile la comparazione dei redditi del consumatore, anno per anno, in riferimento ai debiti via via assunti, di modo da verificare fino a quale momento fosse ragionevole pensare che i debiti fossero restituibili in termini.**

Occorrerà poi allegare la circostanze di fatto (malattia, licenziamento, etc..) che hanno alterato questo equilibrio facendo in modo che sorgesse il sovraindebitamento, ovvero che il debitore si fosse indebitato al di là della propria ragionevole capacità restitutoria.

Quanto alla verifica delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia finalmente possono essere utilizzati i parametri indicati dalla norma sul debitore incapiente.

Allo stato questo Tribunale e' orientato alla tesi rigorosa dello shock esogeno: ovverosia ritiene che vi sia meritevolezza quando il debito e' stato assunto in presenza di possibilità restitutoria ma un evento sopravvenuto ha concorso a alterare questo equilibrio.

La nuova definizione introdotta dalla legge 176 del 20 può essere interpretata sempre nello stesso senso, oppure può aprire in varco alla considerazione della sussistenza della meritevolezza quando anche al momento della assunzione vi fosse squilibrio ma tale squilibrio fosse talmente opinabile da non potersi pretendere che il debitore se ne accorgesse: diversamente se lo squilibrio era evidente o addirittura il debitore ne era pienamente consapevole la meritevolezza non sussiste.

Purtroppo la grande parte dei consumatori ricorre al credito per poter mantenere se' stessa e la famiglia ma lo squilibrio genetico e' talmente evidente da fare escludere la meritevolezza.

Adesso la meritevolezza e' condizione di ammissibilità del piano e non più condizione per la omologa. Il giudice quindi se non ritiene il consumatore meritevole dichiarerà inammissibile la proposta di piano.

La documentazione relativa a malattie, licenziamenti o altro deve essere completa ed allegata.

II. Contenuto degli atti di competenza del gestore

a) Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – art. 10 e ss e relativa Relazione di attestazione ex artt. 9 e 15, l. 3/2012

Si propone il seguente schema di relazione particolareggiata :

1. Il debitore ricorrente.
2. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio.
3. Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
4. Il nucleo familiare del ricorrente.
5. Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.
6. Determinazione del passivo del ricorrente ed indicazione dei costi della procedura.
7. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
9. Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per il raggiungimento dell'accordo
10. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012.
11. Fascicolo dei documenti allegati.

1. *Il debitore ricorrente.* È necessario identificare il debitore - o il nucleo familiare - ricorrente, riportandone i dati anagrafici ed indicando e motivando analiticamente la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura secondo quanto già indicato in precedenza.

2. *L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio.*

Dovrà essere effettuata una **ricognizione puntuale in ordine alla cronologia** con la quale sono state assunte le obbligazioni, indicando su quali redditi o altre utilità il debitore aveva basato la sua previsione di restituzione del debito contratto e se tali disponibilità potevano garantire all'epoca una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte.

Ai fini della verifica richiesta dall'art. 9 comma 3-bis 2, la determinazione del **merito creditizio** di un'impresa o di un soggetto economico diverso dal consumatore – per la quale la normativa non fornisce alcuna indicazione pratica - è una fattispecie complessa vista la pluralità dei soggetti con i quali la banca si confronta, la varietà delle ragioni che inducono alla richiesta di finanziamento, la maggior difficoltà nell'individuare in quali termini la condotta della banca possa definirsi in contrasto con il principio del prestito responsabile.

Per tali ragioni occorre esprimere **una valutazione caso per caso** analizzando, alla data di erogazione di ogni finanziamento, quale poteva essere la condizione economico patrimoniale dell'impresa/consumatore.

In particolare:

- quanto alle imprese individuali ed ai professionisti, artisti, lavoratori autonomi, la capacità di rimborso del credito deve derivare da un'analisi del merito creditizio basata sull'effettiva capacità del debitore di conseguire flussi idonei al rimborso del finanziamento, avuto riguardo del proprio reddito – storico e prospettico -, degli impegni già assunti e dedotto l'importo necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita secondo le modalità di quantificazione descritte per il caso del consumatore;

- quanto alle società di persone, il reddito disponibile per il rimborso dei finanziamenti dovrà essere valutato sulla base del reddito fiscale netto irap;
- quanto alle società di capitali (sotto soglie ex art.1 l.f. o start up innovative) sulla base dei bilanci di esercizio;
- per quanto infine alle imprese agricole, non potendo considerare il reddito fiscale - calcolato sul reddito dominicale e non su quello effettivo - sarà necessario considerare i documenti contabili predisposti dall'imprenditore agricolo per la gestione, il cui livello di dettaglio varierà in funzione della dimensione dell'impresa.

In tutti i casi citati il Gestore dovrà condurre la verifica del merito creditizio del debitore accertando:

- la documentazione contabile predisposta e comunicata alla banca in occasione della richiesta di finanziamento (costituita tipicamente da una situazione economico-finanziario-patrimoniale degli ultimi tre esercizi - ove confrontabili - e la situazione prospettica dei successivi 2/3 esercizi costituita tipicamente sotto forma di Budget e Business Plan);
- l'esistenza alla data della richiesta del finanziamento di segnalazioni alla Centrale Rischi, di insolvenze o protesti conclamati, di una struttura finanziaria chiaramente insostenibile.

Il Gestore chiederà l'esibizione della documentazione a supporto della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore e in caso di mancato riscontro darà atto nella propria relazione che il merito creditizio non è stato correttamente valutato, a meno che non emergano dagli accertamenti espletati concreti elementi che dimostrino il contrario.

Ai fini della determinazione del merito creditizio di un consumatore, il Gestore dovrà verificare se il finanziatore ha tenuto conto al momento dell'erogazione del credito delle effettive capacità reddituali del debitore, con deduzione dal reddito disponibile di un importo minimo necessario al proprio dignitoso mantenimento. La normativa indica, quali criteri per la sua quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale e del parametro corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. L'ammontare è definito dall'INPS con cadenza annuale. L'importo vigente è facilmente recuperabile dal sito istituzionale dell'INPS.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 dalla scala indicata all'allegato 1.

Al termine della disamina, il Gestore **dovrà chiaramente indicare** il finanziamento (o i diversi finanziamenti) che è stato erogato al debitore **in periodi nei quali il suo merito creditizio - manifestamente negativo - avrebbe dovuto indurre il finanziatore qualificato a negare l'erogazione.**

Ove possibile il Gestore sintetizzerà dette valutazioni in una tabella.

3. Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

In questo paragrafo dovranno essere dettagliatamente indicate le cause che hanno condotto il ricorrente allo stato di sovraindebitamento. Nel far ciò il gestore della crisi dovrà indicare i **dati oggettivi** che supportano la ricostruzione dei motivi del sovraindebitamento, senza quindi basarsi solo sul racconto del ricorrente. A titolo di esempio, se il debitore è una persona fisica, saranno citate e verificate le cause straordinarie quali la perdita del lavoro, l'insorgenza di una malattia propria o di un parente, la separazione, il sopravvento di altre circostanze non prevedibili che hanno determinato l'incapacità sopravvenuta di adempimento regolare delle obbligazioni assunte; se

invece si tratta di una persona giuridica saranno valutati ad esempio investimenti sbagliati, perdita di appalti, riduzione della produzione a causa di eventi atmosferici avversi.

Sarà posta particolare attenzione alle operazioni attuate dal debitore nel periodo in cui si è generato il sovraindebitamento e le eventuali azioni intraprese dallo stesso per porvi rimedio al fine di escludere che il medesimo abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il Gestore verificherà, sia attraverso la **circolarizzazione delle posizioni creditorie**, sia tramite la verifica diretta presso il Tribunale, che non siano pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori.

4. Il nucleo familiare del ricorrente. Deve essere rappresentata la situazione familiare del ricorrente, indicando la composizione del suo nucleo familiare, unitamente ai redditi degli altri componenti ed alle spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia; in relazione a queste ultime a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, dovranno essere considerate:

- le spese relative alle utenze dell'ultimo anno, nonché spese telefoniche/internet;
- le spese condominiali sostenute nell'ultimo anno, nonché eventuale accertamento circa la previsione di spese straordinarie da sostenere a breve;
- le ricevute di eventuali interventi di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di casa (ad es. la revisione annuale della caldaia);
- gli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito a dimora abituale della famiglia;
- le eventuali ricevute di rette scolastiche o altre spese inerenti i figli;
- le ricevute relative a spese mediche sostenute nell'ultimo anno;
- spese di trasporto allegando le ricevute di pagamento dell'imposta di bollo – assicurazione di un eventuale veicolo;
- l'ammontare della Tari (allegando la liquidazione dell'anno in corso o di quello precedente);
- un fondo seppure contenuto per spese impreviste;
- una quantificazione ragionevole per le spese di acquisto di generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento;
- premi di assicurazione;
- spese veterinarie e cibo per animali domestici;
- Nel caso in cui il sovraindebitato sia tenuto a versare delle somme a titolo di mantenimento dei figli o del coniuge/ex coniuge in forza di provvedimenti giudiziali dovrà esserne acquisita copia e depositata quale allegato della relazione e nel caso di manifesta incongruenza degli importi rispetto all'attuale condizione patrimoniale del sovraindebitato dovrà anche essere valutata la possibilità di richiederne giudizialmente la modifica.

Le spese sopra indicate e **dimstrate dal debitore andranno poi verificate analiticamente per eliminare quelle voluttuarie** (ad esempio abbonamenti televisivi a piattaforme pay tv, abbonamenti ad eventi sportivi, ecc.). L'ammontare delle spese come sopra determinato del debitore dovrà sempre essere rapportato e confrontato con il parametro individuato dalla normativa quale reddito disponibile minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita e calcolato moltiplicando l'ammontare dell'assegno sociale per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

Nel caso in cui si ritenga di doversi discostare da tale parametro normativo, individuato come limite minimo inderogabile, dovranno essere indicate e documentate le ragioni di tale scostamento.

Il piano può prevedere che l'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare come sopra determinate subisca delle variazioni sulla base della sua evoluzione e quindi a titolo esemplificativo abbia una riduzione per l'intervenuta indipendenza economica di alcuni componenti del nucleo familiare o un incremento per la necessità di corrispondere un canone di locazione in ipotesi di vendita dell'abitazione principale messa a disposizione nel piano.

5. *Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.* Devono essere esposte dettagliatamente le risorse patrimoniali del debitore, nonché indicati gli eventuali atti di disposizione del patrimonio effettuati nei cinque anni antecedenti la richiesta di ammissione alla procedura di sovraindebitamento. A tal fine **devono essere riscontrati sempre i dati e le informazioni fornite dal debitore**, con le informazioni reperibili **mediante l'accesso alle seguenti banche dati pubbliche**:

- P.R.A.: visura storica e attuale attraverso opportuna richiesta allo sportello oppure attraverso il *Modulo di richiesta Visura Nominativa* da inviare alla pec: serviziogestionepra@pec.aci.it;
- visura catastale storica sul soggetto;
- ispezione ipotecaria sul codice fiscale del debitore ed eventuale estrazione delle note: nel caso in cui emerga la trascrizione di un pignoramento, verifica circa lo stato della relativa procedura esecutiva;
- visura, Scheda persona completa (per le persone fisiche) e scheda partecipazioni (per le società e per le persone fisiche) presso il Registro delle Imprese;
- in presenza di immobili diversi dall'abitazione principale verificare presso l'Agenzia delle Entrate l'esistenza di contratti di locazione registrati, canone e scadenze;
- accertamenti presso l'archivio dei rapporti finanziari ex art. 492bis cpc;
- verifica sugli atti registrati presso il competente ufficio Agenzia delle Entrate in particolare per verificare l'eventuale costituzione di fondi patrimoniali;
- altre verifiche consigliate dalla particolare situazione del debitore.

Nel caso di procedura congiunta il patrimonio dei diversi ricorrenti dovrà essere rappresentato separatamente in prospetti distinti, uno per ciascuno di loro.

Ai fini degli accertamenti sui rapporti finanziari ex art. 492 bis cpc il Gestore chiederà al sovraindebitato di autorizzarlo espressamente all'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischio e nelle altre banche dati pubbliche. La predetta richiesta potrà essere omessa soltanto nei casi in cui il debitore si faccia in prima persona parte attiva nella richiesta dei dati a lui riconducibili presenti sulle predette banche e ne fornisca gli esiti al Gestore. In caso ciò non avvenga, il Gestore, darà atto di ciò nella sua attestazione. In tal caso il giudice potrà una volta proposto il ricorso autorizzare il Gestore ad accedere a tali banche dati e quindi ad integrare la attestazione alla luce di tali dati. È fondamentale effettuare una disamina di tutti gli atti di disposizione, nonché un'approfondita disamina del loro effetto sul patrimonio del debitore, affinché i creditori possano effettuare una valutazione consapevole ai fini del voto e possa essere esclusa la natura di atti in frode ai creditori prevista dalla legge come condizione di ammissibilità del piano.

Non rientrano nella procedura:

- o i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- o i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
- o gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice;
- o i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
- o i beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del c.c.;
- o le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c. e ss).

6. *Determinazione del passivo del ricorrente ed indicazione dei costi della procedura.* Deve essere ricostruito puntualmente il passivo del debitore ricorrente, descrivendo analiticamente le varie posizioni di debito e la loro origine. Al passivo così determinato saranno poi aggiunti i costi della Procedura, ossia i costi dei professionisti che hanno partecipato a qualunque titolo alla stessa (Gestore, Advisor, Stimatore, Liquidatore) nonché tutti gli eventuali ulteriori costi strettamente connessi alla presentazione ed adempimento dell'accordo.

Le posizioni debitorie opportunamente integrate con i costi della procedura saranno poi dettagliate con i nominativi ed importi e riassunte in apposite tabelle analoghe a quella sotto riportata:

Nel caso di procedura congiunta le masse passive dei ricorrenti dovranno essere rappresentate separatamente in prospetti distinti per ciascun ricorrente.

Al fine della ricostruzione del passivo saranno sempre riscontrate le informazioni ed i documenti forniti dal debitore con quelle ottenibili facendo richiesta a:

- istituti di credito desumibili presso l'archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c.;
- Regione per la verifica di eventuali insoluti circa la tassa automobilistica di proprietà e di circolazione (bollo);
- fornitori di utenze (gas, TARI, energia elettrica, telefono....);
- Sorit;
- Banca d'Italia – Centrale Rischi; Banca d'Italia – Centrale di Allarme Interbancaria; CRIF: inviare il modello di richiesta precompilato scaricabile dal sito CRIF a info.consumatori@crif.com;
- Consorzio di Bonifica per la verifica di eventuali insoluti;
- Agenzia Entrate con richiesta di certificato di carichi pendenti;
- Agenzia Entrate Riscossione in relazione a ruoli già emessi;
- INPS;
- Inail;
- Camera di Commercio;
- Comune di residenza;
- Provincia di residenza;
- visura protesti presso la Camera di Commercio.

Dovrà provvedersi inoltre alla **circolarizzazione** di tutte le posizioni dichiarate dal debitore o comunque desunte dalle scritture contabili o emerse nell'attività di indagine presso le predette banche dati.

Utile la check list consultabile nei seguenti siti:

<https://www.odcecforldicesena.it/pagina.asp?id=813>; <https://www.fe.camcom.it/arbitrato/composizione-delle-crisi-da-sovraindebitamento/disciplinare-e-list/schema-documentazione-per-gestori>

in relazione alle attività di verifica che il Gestore della crisi sarà tenuto a seguire per la corretta compilazione della propria attestazione.

Ove non ci sia prova della effettuazione dei necessari controlli il giudice **ne chiederà la integrazione e considererà la attestazione incompleta con tutte le conseguenze di legge in ordine alla procedura.**

Il passivo sopra individuato dovrà essere opportunamente integrato con la quantificazione del compenso dell'O.C.C. e del liquidatore, nel caso ne sia prevista la nomina ai sensi dell'articolo 13 l. 3/2012, nonché delle altre eventuali spese prededucibili (ad esempio: i compensi degli *advisors* del debitore, dei tecnici e periti incaricati di realizzare perizie di stima dei beni del debitore, ecc; in tal caso il gestore avrà cura di verificare che gli stessi siano stati pattuiti in somme non eccedenti quelle previste dalle disposizioni che regolano la determinazione della misura dei relativi compensi). Dovranno inoltre essere considerate le spese che dovranno essere sostenute sino al termine del piano (ad es. Imu e spese condominiali sugli immobili sino alla vendita) salvo che non siano già state considerate nella determinazione del fabbisogno necessario al sostentamento del debitore persona fisica e della sua famiglia e previsto un congruo fondo rischi che, qualora rimanga inutilizzato per la mancata insorgenza di spese imprevedute, dovrà essere oggetto di ulteriore distribuzione tra i creditori in sede di riparto finale.

Nel caso in cui il piano venga proposto in pendenza di un procedimento esecutivo andranno considerate tra le posizioni debitorie anche le spese sostenute dal creditore procedente e non rimborsate a seguito della sospensione dell'esecuzione.

7. *La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.* Dovranno essere esposte le modalità con cui l'attivo sarà distribuito, **ricordando che la proposta deve contenere un piano** nel quale (ex art.7):

- siano previste scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi, che può avvenire, ai sensi dell'art. 8, primo comma, *"attraverso qualsiasi forma"* (a titolo di esempio attraverso pagamenti rateali, cessione di crediti futuri, cessione dei beni, ecc);
- siano specificate le eventuali modalità di liquidazione dei beni del debitore; il liquidatore è nominato dal Tribunale e non può mai coincidere con la persona del debitore;
- la proposta di accordo può prevedere il **rimborso**, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del **contratto di mutuo** con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa o – nel caso del consumatore – sull'abitazione principale: in questo caso il Gestore dovrà **attestare** la capienza del bene rispetto al credito residuo che vi grava e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. Ai fini di tale attestazione:
 - 1) il valore di mercato del bene sarà individuato sulla base di perizie di stima redatte in conformità a quanto indicato nelle presenti linee guida;
 - 2) affinché il rimborso del credito alle scadenze e nella misura prevista dall'originario contratto non leda i diritti degli altri creditori sarà necessario che il Gestore attesti che la continuità – nel caso di impresa o lavoratore autonomo – o le utilità messe a disposizione dal consumatore superino l'importo degli interessi che dovranno essere pagati sul rimborso del finanziamento o che la liquidazione del bene comporti un peggioramento delle condizioni complessive dei creditori per la necessità, da parte del debitore, di sostenere spese aggiuntive quali ad esempio quelle necessarie alla sostituzione dei beni strumentali (se e quando ciò sia concretamente possibile) o a quelle del canone di locazione di una nuova abitazione nel caso del consumatore.
- siano puntualmente indicate le garanzie rilasciate da terzi per l'adempimento del piano, nonché sia accertata dal gestore della crisi la solvibilità dei soggetti garanti;
- venga assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. (es. alimenti, sussidi, ecc);
- sia prevista la possibilità di falcidia di ogni credito, compresi quelli privilegiati – e tra questi i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'iva e delle ritenute operate e non versate, purché a questi ultimi sia assicurato un **pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile sul ricavato della liquidazione dei beni** su cui insiste la causa di prelazione e purché ciò sia **attestato** dall'Organismo di composizione della Crisi come previsto dall'art 7 comma 1 ult. parte l. 3/2012;
- in caso di continuità, sia prevista una moratoria fino ad un massimo di un anno all'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati (art. 8 co. 4); nel caso in cui sia prevista una tempistica maggiore l'orientamento maggioritario ritiene si applichi per analogia l'art. 177 l.f. (Cass 17834/2019).

8. *Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.*

La relazione particolareggiata del Gestore allegata alla proposta di accordo dovrà contenere una **comparazione** tra le condizioni di **soddisfacimento** dei creditori previste dal ricorrente **in caso di omologa** della proposta di accordo e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'**alternativa liquidatoria**.

Tale confronto, che si rende necessario in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9, comma 3 bis 1, lett. d), nonché, al fine di consentire al Giudice le valutazioni di cui all'art. 12, comma secondo e 3 quater ultimo periodo l. 3/2012 (ovvero la possibilità di superare il voto negativo della Amministrazione Finanziaria: la legge 3 non fa menzione degli enti previdenziali e assicurativi pubblici), deve avvenire mediante una rappresentazione grafica nella quale lo scenario alternativo deve:

o *per i beni immobili*: riportare il valore che il perito incaricato determinerà assumendo come termine di paragone il valore di mercato deprezzato a prezzo base d'asta (e non l'offerta minima) sull'ipotesi di vendita ad un ipotetico secondo esperimento nell'ambito delle esecuzioni individuali con le relative riduzioni; infine, nel caso in cui siano già stati esperiti tentativi di vendita nell'ambito di procedure esecutive già avviate nei confronti del debitore e degli immobili oggetto del piano, si assumerà il prezzo base del secondo esperimento come sopra individuato sempre che non ne siano stati effettuati di successivi, nel qual caso si prenderanno i valori dell'ultimo esperimento andato deserto ridotti del 25%.

Andranno in ogni caso tenute presenti e calcolate le spese dirette ed indirette di procedura che dovranno essere detratte dal valore di realizzo come sopra ipotizzato.

Per quanto precede si ritiene necessario acquisire una perizia di stima elaborata preferibilmente da un professionista iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Ferrara e **redatta in conformità alle direttive stabilite dal Giudice delle Esecuzioni immobiliari**, che riporti in modo chiaro ed esplicito, oltre alla valutazione del bene, anche il giudizio sulla conformità catastale ed urbanistica nonché l'elencazione dei gravami.

Qualora il debitore abbia già fatto predisporre autonomamente una perizia di stima, il Gestore dovrà effettuare un preliminare controllo di completezza della stessa (ad esempio la presenza della conformità catastale ed urbanistica, la provenienza dei beni, l'elenco dei gravami, ecc.) ed una prima verifica di massima del valore di mercato espresso dal perito mediante il confronto tra la superficie catastale ovvero quella indicata in perizia ed i valori medi di zona ricavabili dall'archivio O.M.I. o dal Borsino Immobiliare, e se lo stesso è stato opportunamente giustificato mediante esposizione dei calcoli effettuati per dimostrare i risultati ottenuti, non ammettendo perizie che fondino le valutazioni su mere formule di stile quali "in base alla propria esperienza", "in base alla documentazione acquisita", da ricerche di mercato" o simili nonché quelle basate esclusivamente su quotazioni derivanti da listini immobili o dall'O.M.I.; nel caso la perizia di stima presenti una o più criticità il Gestore non terrà conto della stessa dando incarico a nuovo perito.

o *per i beni mobili*: riportare il valore che il perito incaricato determinerà assumendo come termine di paragone il valore di stima se la perizia è redatta dall'Istituto Vendite Giudiziarie (avendo la stessa già insiti criteri di valutazione di vendita giudiziaria) e un valore pari al 50% del valore di stima qualora la stessa sia elaborata da soggetti diversi e/o prendendo a base valori di mercato;

o per i crediti dovrà essere analizzata ogni singola posizione e quindi verificata la risalenza del credito, la solvibilità del soggetto debitore e ogni altra circostanza che incida sulla effettiva possibilità di recupero.

Scostamenti rispetto ai criteri sopra indicati, devono essere adeguatamente motivati.

9. Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per il raggiungimento dell'accordo.

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 l. 3/2012 ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con il 60% dei creditori ammessi al voto. A tal fine il Gestore provvederà ad identificare puntualmente quali sono i creditori chiamati a pronunciarsi sulla proposta di Accordo, nonché l'ammontare del credito per il quale potranno esprimere il voto. Nell'eventualità di soggetti titolari di crediti sia in privilegio che in chirografo, dovrà essere computato ai fini del voto soltanto l'importo del credito chirografario, ove il privilegiato sia soddisfatto integralmente; la parte non soddisfatta, degradata in chirografo, concorrerà alla formazione delle maggioranze, applicando analogicamente la disposizione dell'art. 177, co. 3 l.f.

Il Gestore esporrà puntualmente l'elenco dei predetti creditori in una tabella.

10. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c. 2 e art.15 c. 6 L.3/2012. Il Gestore dovrà attestare che la documentazione prodotta dal debitore sia completa ed in linea con la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, nonché che dalla verifica della stessa sia stato possibile ricostruire la massa attiva e la massa passiva del debitore.

Per *attendibilità della documentazione depositata* deve intendersi la corrispondenza dei dati e delle informazioni fornite dal debitore con la situazione patrimoniale del ricorrente desumibile dalle informazioni reperibili attraverso l'interrogazione dei pubblici registri e dei database di informazioni creditizie, la raccolta dei documenti fiscali e contabili degli ultimi anni e la circolarizzazione delle posizioni debitorie e creditorie dichiarate dal ricorrente o desunte dalle indagini del Gestore.

Qualora al termine della propria disamina il Gestore maturi un giudizio negativo sull'attendibilità della documentazione consegnata dal ricorrente, provvederà a rimettere l'incarico all'O.C.C. motivando la decisione. Diversamente, la proposizione di un ricorso con una relazione negativa, non può che comportare la inammissibilità della istanza, atteso che tutto il sistema della legge presuppone e impone relazione ed attestazioni positive, in considerazione del ruolo di "filtro" svolto dal Gestore, a servizio della agevolazione delle verifiche del Giudice.

11. Fascicolo dei documenti allegati: e' doveroso numerare i documenti e indicarli nel deposito in pct oltre che con il numero con una breve descrizione del contenuto.

** ** * ** **

b) "Piano del consumatore" – art. 12 bis e ss. e Relazione ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012

Il Piano del consumatore e la relativa relazione di attestazione dell'O.C.C., devono avere contenuto analogo a quello appena indicato per l'Accordo di composizione della crisi, i cui paragrafi, interamente richiamati ad eccezione del punto 9 - essendo la votazione dei creditori sostituita dalla decisione del Giudice - devono essere semplicemente modificati ed adattati alle peculiarità della diversa procedura.

1. *Il debitore ricorrente.*

2. *L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio.*

3. *Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.*

4. *Il nucleo familiare del ricorrente.*

5. *Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.*

6. *Determinazione del passivo del ricorrente ed indicazione dei costi della procedura.*

7. *La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.*

8. *Convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.*

9. *Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c.2 e art. 15 c.6 L.3/2012.*

10. *Fascicolo dei documenti allegati*

Di seguito vengono indicati unicamente gli aspetti che differiscono dall'accordo di composizione della Crisi:

3. *Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:*

Ai sensi dell'art 7 comma 2 lett d – ter l. 3/2021 la proposta di piano del consumatore non è ammissibile se costui ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (non viene richiesta la c.d. meritevolezza). È pertanto necessario che il gestore nella sua relazione fornisca al giudice tutti gli elementi atti ad escludere la sussistenza di tali elementi, in presenza dei quali la proposta è inammissibile. Nel far ciò il gestore dovrà **compiere una disamina approfondita della vicenda e non limitarsi a espressioni apodittiche** quali "non si ritiene che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave¹, malafede² o

1 La colpa grave è ravvisabile nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, e che omette di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano (Cass. 2260/70; Cass. 3420/1973).

frode³ e dovrà spiegare in relazione a quegli atti che hanno comportato il sovraindebitamento perché motivatamente possa escludersi la sussistenza dei sopra indicati elementi. Pertanto qualora nel corso delle proprie analisi il Gestore rilevi fattispecie dubbie ne renderà dettagliata descrizione nella propria relazione per fornire al Giudice gli elementi idonei ad esprimersi in merito.

8. *Convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.*

Si ritiene che la relazione del gestore allegata alla proposta di piano del consumatore debba contenere una **comparazione** tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste dal ricorrente nel piano e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'alternativa liquidatoria. Infatti se è vero che il nuovo art. 9 comma 3 bis della l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, non prevede più che la relazione del Gestore debba prevedere tale confronto, non si può non rilevare, tuttavia, che è rimasta la previsione di cui all'art 12 bis co. 4 secondo la quale, nel caso di contestazione della convenienza del piano, il giudice può omologarlo solo ove ritenga che il credito possa essere soddisfatto dalla esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Pertanto è opportuno che il gestore nella propria relazione, anche nella procedura del piano del consumatore, compia tale accertamento onde evitare ritardi nella definizione della stessa conseguenti alla necessità di disporre integrazioni della relazione nel caso di contestazioni sulla convenienza del piano.

* * * * *

c) **Liquidazione del Patrimonio – art. 14 ter e ss. e relazione particolareggiata ex art. 14 ter, comma 3, l. 3/2012**

La domanda di apertura della Liquidazione del Patrimonio, benché non preveda la formulazione di una vera e propria proposta e di un piano da sottoporre ai creditori o al Giudice, richiede comunque la allegazione di una relazione del Gestore, ai sensi dell'art. 14 ter, assimilabile a quella da redigersi ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis.1, per la Procedura di accordo di composizione della crisi, ai cui paragrafi si rimanda con l'evidente eccezione che non sarà necessaria né l'elaborazione di un piano né la verifica della convenienza rispetto ad ipotesi alternative.

Questa procedura è rivolta ai soggetti che presentano una situazione di indebitamento tale da non consentire alcuna ipotesi di accordo con i creditori e consiste nella liquidazione totale di ogni bene del debitore, diversi da quelli impignorabili (salvo eventuali beni funzionali al sostentamento da valutare caso per caso) a fronte di una eventuale esdebitazione che interverrà solo al termine della procedura.

L'unica eccezione alla liquidazione è riservata a quei beni per i quali il Liquidatore, nel redigere il programma di liquidazione previsto dall'art. 14 novies, decida di rinunciare perché le spese di custodia e vendita ne superano il valore di probabile realizzo.

A tale proposito occorre rilevare, in ordine alle sempre frequenti richieste di sottrarre la vettura dalla liquidazione del patrimonio, che quest'ultima procedura ha natura universale e coinvolge tutti i beni presenti e futuri (nei 4 anni successivi alla apertura), con l'unica eccezione rappresentata dall'art. 14 ter comma 5 lett. b) della legge 3/12: di conseguenza non esistono

2 Concetto giuridico deducibile a contrario, come antitesi della buona fede: la consapevolezza di ledere i diritti altrui, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere i diritti altrui mediante propri comportamenti.

3 Il concetto di frode può essere assimilato al comportamento diretto ad abusare dell'altrui fiducia in difformità del generale principio di buona fede, al comportamento volto ad eludere norme giuridiche e i loro effetti applicativi ed infine al comportamento finalizzato a cagionare un danno a terzi (in questo caso uno o più creditori).

supporti normativi che rendano lecita e percorribile la istanza dei debitori di sottrarre le vetture dalla procedura cui chiedono essi stessi di essere ammessi.

Sarà poi il liquidatore nominato, in sede di programma di liquidazione, a valutare se la liquidazione di certuni cespiti, analogamente a quanto previsto dall'art. 104-ter comma 8 l. fall., sia o meno manifestamente non conveniente: a tale scopo il provvedimento di apertura della liquidazione disporrà che il liquidatore, riguardo alle vetture, non effettui immediatamente la trascrizione del provvedimento al P.R.A., ma la posponga alle valutazioni e scelte effettuate nel programma di liquidazione, allo scopo di non gravare inutilmente la procedura di spese di trascrizione e di successiva cancellazione.

La relazione ex art. 14 ter, oltre a quanto sopra detto, è caratterizzata dai punti sotto enucleati.

1. Il debitore ricorrente.
2. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
3. Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
4. Il nucleo familiare del ricorrente.
5. Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.
6. Determinazione del passivo del ricorrente.
7. Possibilità per il debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione
8. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c.2 e art. 15 c.6 L.3/2012
9. Fascicolo dei documenti allegati

Sotto vengono indicati unicamente gli aspetti che differiscono dall'accordo di composizione della Crisi.

5. *Patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.* All'interno del paragrafo inerente la ricognizione dell'attivo del debitore, dovrà darsi conto dell'inventario dei beni redatto del debitore che dovrà essere necessariamente allegato alla domanda come previsto dall'art. 14 ter; l'inventario rappresenta un documento che deve avere caratteristiche simili a quelle previste per l'inventario nelle procedure concorsuali e quindi oltre che a contenere dettagliatamente tutti i beni di proprietà del debitore dovrà concludersi con la dichiarazione:

"il sottoscritto _____, preso atto dell'art. 16 comma 1, l. 3/2012, consapevole delle conseguenze di legge in cui incorre chi rilascia dichiarazioni reticenti o mendaci dichiara che non esistono ulteriori beni di proprietà rispetto a quelli sopra elencati." Pertanto il gestore della crisi avrà cura di far redigere inventari completi con l'indicazione di **tutti** i beni di proprietà del debitore, non considerando validi inventari generici recanti espressioni del tipo: "beni che arredano la abitazione principale", "un ciclomotore privo di valore", ecc., ed avrà cura comunque di verificare, per quanto possibile, la veridicità dell'inventario.

7. *Possibilità per il debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione.*

L'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali al termine di una procedura di Liquidazione del Patrimonio, a differenza di quella che consegue all'Accordo di Composizione della Crisi ed al Piano del Consumatore, attesa la loro natura di procedure concordatarie, non è automatica e può avvenire unicamente su ricorso presentato dal debitore entro l'anno successivo alla chiusura ed all'esito della valutazione del Giudice circa la ricorrenza di tutte le condizioni definite puntualmente dall'art. 14 terdecies.

È quindi necessario che già preliminarmente al deposito della domanda di Liquidazione del Patrimonio, il Gestore ne verifichi attentamente l'esistenza ed informi il debitore sul

comportamento da tenere durante il periodo di apertura della procedura ai fini dell'accesso all'esdebitazione finale.

Il Gestore, nella propria relazione particolareggiata, da un lato darà evidenza dell'informativa fatta al debitore facendogli sottoscrivere una dichiarazione in tale senso dall'altro dovrà verificare e dare atto che:

il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;

il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione non abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri; il Gestore dovrà specificare nella propria relazione che dalle verifiche effettuate non ricorrono le predette fattispecie, ossia:

o Atti in frode ai creditori:

a. occultamento o dissimulazione dell'attivo;

b. dolosa omissione di denuncia di uno o più crediti;

c. esposizione di passività insussistenti;

d. commissione di altri atti di frode, quali atti volti a depauperare o porre vincoli al trasferimento dei beni del proprio patrimonio effettuati allo scopo di ridurre la soddisfazione dei creditori;

o atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri: trattasi ad esempio di atti volti a favorire creditori non muniti di privilegio a scapito di altri creditori privilegiati (nella maggior parte dei casi Enti previdenziali ed Erario) in violazione della *par condicio creditorum*.

Qualora il Gestore, dalle indagini effettuate sui registri pubblici immobiliari e mobiliari già richiamati in precedenza, riscontri la presenza di atti dispositivi, quali l'alienazione della proprietà o di altri diritti reali minori di beni del debitore, dovrà verificare documentalmente come è stato successivamente impiegato il denaro frutto della cessione. Non è da ritenersi atto in frode ai creditori la cessione di beni patrimoniali per il pagamento di debiti nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

** ** *

d) Domanda di esdebitazione – art. 14 quaterdecies e relazione particolareggiata ex art. 14 quaterdecies, comma 4, l. 3/2012

La nuova fattispecie introdotta dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 consente l'accesso al beneficio dell'esdebitazione anche al debitore persona fisica totalmente incapiente, ossia al debitore che non riesce a garantire con il proprio patrimonio soddisfazione alcuna ai propri creditori.

NON si tratta di una procedura concorsuale, essendole estranea alcuna funzione di pagamento dei crediti maturati prima del deposito del ricorso, ma di un procedimento "solamente" teso alla declaratoria di inesigibilità dei crediti sulla base della considerazione che non vi è alcuna seria prospettiva di pagamento. Pertanto il ricorso andrà iscritto al **Registro della Volontaria Giurisdizione**, e verrà trattato, previa assegnazione del Presidente, dal giudice delegato alle procedure fallimentari, per analogia di materie.

Alla domanda di esdebitazione deve essere allegata una relazione particolareggiata avente un contenuto analogo a quello già esposto per l'accordo di composizione della crisi e per la domanda di liquidazione del patrimonio e dovrà essere redatta seguendo il seguente schema:

1. Il debitore ricorrente.

2. *L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.*
3. *Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.*
4. *Il nucleo familiare del ricorrente.*
5. *Accertamento dell'incapienza*
6. *Possibilità per il debitore di accedere al beneficio*
7. *Fascicolo dei documenti allegati*

Il Gestore verificherà le condizioni di meritevolezza definite dall'art 14 *quaterdecies*, e pertanto predisporrà tutte le indagini patrimoniali già indicate nelle presenti linee guida al fine di escludere che il ricorrente abbia compiuto atti in frode ai creditori, o che l'indebitamento si sia determinato con dolo o colpa grave del ricorrente nelle modalità sopra descritte, nonché la completezza ed attendibilità della documentazione depositata ai sensi del comma 3.

Resta da definire cosa accade se, nell'arco dei 4 anni successivi (periodo temporale coincidente con la durata della liquidazione del patrimonio), sopravvengano beni o redditi nella misura indicata come rilevante dalla norma: ovvero se si apra di diritto una procedura di liquidazione e distribuzione del ricavato tra i creditori oppure se essa debba essere chiesta dal debitore stesso, pena la revoca del beneficio. Certamente la norma era stata pensata nel contesto del CCI, la cui entrata in vigore è allo stato rinviata al 16.5.22, e andava di pari passo con la possibilità per il creditore e non solo per il debitore, di chiedere la apertura della liquidazione del patrimonio.

*** ** ** **

III. Adempimenti del liquidatore nella liquidazione del patrimonio (si riporta, in quanto del tutto condivisibile nelle forme e nei contenuti, la direttiva del Tribunale di Bergamo del 20.3.21)

INVENTARIO – PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

L'art.14 novies L.n.3/2012 prevede che il programma di liquidazione sia depositato presso la cancelleria del giudice entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario. Non essendo specificato dalla norma un termine per l'erezione dell'inventario deve valersi applicabile in via analogica la previsione di cui all'art.104 ter l.fall. per cui il programma di liquidazione deve essere depositato comunque non oltre 180 giorni dall'apertura della liquidazione del patrimonio.

Il programma di liquidazione va depositato in cancelleria ma non è prevista da parte del Giudice nessuna approvazione dello stesso né sono normate autorizzazioni per l'esecuzione degli atti ad esso conformi.

In ragione della funzione di vigilanza e di garanzia attribuita dall'ordinamento al giudice della procedura è opportuno che il liquidatore, oltre al programma di liquidazione, depositi in cancelleria anche l'inventario dei beni da liquidare formato secondo la previsione di cui all'art.14 sexies L.3/2012, così che possa essere verificata la completezza e la congruità del programma di liquidazione predisposto.

Il programma di liquidazione deve presentarsi onnicomprensivo e dettagliato con riguardo a tutto quanto è ricompreso nel patrimonio del debitore e si palesa suscettibile di essere trasformato in denaro (beni, crediti, altre utilità). È essenziale che il documento contenga l'individuazione specifica e puntuale delle modalità di vendita e di dismissione dei beni e dei crediti della procedura, nonché dei tempi di realizzazione dell'attivo. Tutte le scelte operate dal liquidatore devono essere giustificate e devono essere delineati i risultati prevedibili e i tempi pronosticabili, così che possano risultare evidenti l'opportunità e della convenienza di ogni singola attività prevista.

Il liquidatore potrà arricchire le informazioni a propria disposizione circa l'eseribilità delle azioni che intende proporre utilizzando le informative acquisite ai sensi degli art.492 bis c.p.c. e art.155 sexies disp. att. c.p.c. In base alle norme indicate il liquidatore, auspicabilmente subito dopo la propria nomina, può rivolgere istanza al giudice del procedimento per accedere alle banche dati

delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, a quelle degli enti previdenziali per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. E' unicamente richiesto, affinché il giudice possa provvedere, che nel formulare l'istanza siano fornite le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto nei cui confronti si chiede di essere autorizzati ad accedere alle banche dati.

Si valuta applicabile nel contesto della liquidazione del patrimonio la previsione agevolata dell'art.155 sexies disp.att. c.p.c. rispetto al procedimento ordinario ex art.492 bis c.p.c. (quindi senza necessità di titolo esecutivo, senza ricorso di volontaria giurisdizione e senza assistenza di legale) in quanto l'espressione utilizzata "procedure concorsuali" è da intendersi in senso lato, essendo il procedimento ad hoc individuato nelle disposizioni di attuazione finalizzato ad agevolare la ricostruzione del patrimonio dei debitori nelle ipotesi in cui la soddisfazione dei creditori non avviene tramite procedure individuali ma è regolata dal concorso.

FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Se non sono proposte osservazioni, il progetto di stato passivo formato dal liquidatore e comunicato agli interessati, si considera approvato. Lo stato passivo approvato deve essere comunicato a tutti i creditori e depositato in pct.

Se gli interessati formulano osservazioni ed il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione d'ultima osservazione, predispose un nuovo progetto e lo comunica assegnando – al fine di assicurare il contraddittorio anche con riguardo al progetto modificato - un nuovo termine di 15 giorni per fare pervenire le osservazioni. Se non sono presentate osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo e lo comunica agli interessati.

Se sorgono contestazioni non superabili il liquidatore rimette gli atti al giudice della procedura, che provvederà alla formazione definitiva dello stato passivo. Il liquidatore comunicherà ai creditori il decreto e lo stato passivo approvato.

Un problema riscontrato sovente dai liquidatori attiene al deposito di domande di partecipazione alla liquidazione tardive rispetto al termine assegnato a mente dell'art.14 -sexies co.1 lett.c). In assenza di preclusioni espresse, si ritiene che le domande tardive debbano comunque essere considerate dal liquidatore e se ammesse vadano ad integrare lo stato passivo già approvato. Le domande tardive dovrebbero così considerarsi ammissibili fino a quando non siano eseguite le ripartizioni dell'attivo, in analogia con quanto previsto nelle procedure fallimentari all'art.101 l.fall.4

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE

Le attività liquidatorie sono compiute in autonomia dal liquidatore senza necessità di autorizzazioni per la vendita dei beni e il recupero dei crediti.

Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive è facoltà del liquidatore subentrarvi.

Degli esiti delle procedure, prima del completamento delle operazioni (ovvero dopo la aggiudicazione e prima del trasferimento, come accade nel fallimento), il liquidatore deve informare oltre il debitore e i creditori anche il giudice.

Eseguite le vendite il liquidatore deve chiedere al giudice la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1 L.n.3/2012.

Per la rinuncia alla liquidazione di beni, alla riscossione di crediti o per le transazioni, quali attività che si rendessero necessarie nel corso della fase esecutiva nell'interesse dei creditori, trattandosi di attività di straordinaria amministrazione che incide sul patrimonio a disposizione e di regola non è contemplata nel decreto di nomina, si valuta opportuno prevedere la richiesta di autorizzazione al giudice.

AZIONI GIUDIZIALI

Per il disposto dell'art.14 decies L.n.3/2012 come novellato dall'art. 4-ter del DL. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla LL. 18 dicembre 2020, n. 176, è necessaria l'autorizzazione del giudice per l'esercizio o la prosecuzione di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, ogni azione diretta al recupero dei crediti o a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del c.c.

L'autorizzazione potrà essere concessa quando il giudizio che si intende introdurre o proseguire è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori e a tal fine nell'istanza dovrà sempre essere riportata la natura dell'azione, i riscontri probatori a disposizione, il valore della richiesta e criteri di quantificazione della medesima, l'eventuale parere del legale incaricato (se acquisito), l'illustrazione delle concrete prospettive di recupero anche in relazione ai tempi che si prognosticano necessari, la stima delle spese legali, le condizioni patrimoniali della controparte.

RIPARTI PARZIALI – CONTO DELLA GESTIONE - RIPARTO FINALE

Quand'anche non fosse previsto nel decreto di apertura della liquidazione del patrimonio è buona prassi che il liquidatore, quando vi siano disponibilità sufficienti e non vi sono elementi ostativi, al fine di ridurre l'attesa del ceto creditorio, provveda semestralmente a redigere un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di riparto delle stesse, depositandolo in cancelleria.

Una volta concluse le operazioni di liquidazione dell'attivo previste nel programma di liquidazione, e prima del riparto finale, il liquidatore presenta al giudice e ai creditori il conto della gestione.

Costituisce principio generale di sistema che chiunque amministri denari altrui presenti il conto del proprio operato alla cessazione dell'incarico, e l'incombente va dunque previsto anche nella procedura in esame.

Il rendiconto deve essere comunicato dal liquidatore ai creditori e al debitore, nelle stesse forme di comunicazione previste per il progetto di stato passivo, con concessione di un termine per proporre opposizione. Se entro il termine assegnato dal liquidatore non vengono proposte opposizioni il conto si intende approvato mentre se sorgono opposizioni il liquidatore, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione d'ultima osservazione, presenta istanza al giudice per la fissazione di udienza di discussione del rendiconto. Approvato il conto della gestione, il liquidatore deposita l'istanza per la liquidazione del compenso ai sensi del d.m. n.202/2014 e successivamente procede alla formazione del progetto di riparto finale, che pure deposita in cancelleria.

In assenza di previsioni si ritiene di applicare ai piani di riparto parziali o finali la medesima procedura di interlocuzione coi creditori ed eventuale intervento del GD prevista per lo stato passivo.

Eseguite tutte le operazioni, e comunque non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il liquidatore relaziona al giudice sulle attività compiute e chiede di dichiarare la chiusura della procedura.

RELAZIONE SEMESTRALE

Quand'anche non previsto dal decreto di nomina costituisce buona prassi che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice e ai creditori circa lo svolgimento delle attività compiute, fornendo il conto della gestione, indicando lo stato della procedura e allegando l'estratto conto della procedura relativamente al semestre a cui la relazione si riferisce.

COMPENSO O.C.C. - LIQUIDATORE

L'art.15 L.3/2012 prevede al comma ottavo che quando il giudice lo dispone l'organismo svolge le funzioni di liquidatore. Allorché il professionista incaricato di svolgere le funzioni di gestore della crisi dall'O.C.C. viene nominato liquidatore, come ordinariamente avviene nell'Ufficio, si pone nella pratica il problema del pagamento del compenso dell'O.C.C. per l'attività svolta sino all'apertura della liquidazione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo di regola in accordo con il debitore che lo ha incaricato, ai sensi dell'art. 14 d.m. 202/2014.

La stessa disposizione normativa al comma secondo è chiara nello stabilire che i compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa. L'art.18, tuttavia, individua i parametri per la liquidazione del compenso del liquidatore sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato, ma non tiene conto della possibilità che lo stesso O.C.C. sia nominato liquidatore. Si impone quindi la necessità di trovare una sintesi tra le previsioni dell'art.14 e art.18 citati.

Il riferimento normativo più aderente si valuta essere la previsione dell'art.16 che disciplina l'unicità del compenso nelle procedure di accordo di composizione della crisi e di piano del consumatore in cui sono previste forme di liquidazione dei beni. E' vero che queste procedure differiscono nei presupposti e non comportano la nomina di un liquidatore, ma potrebbero imporre all'O.C.C. attività liquidatorie anche significative e comunque non differenti da quelle previste nelle procedure di liquidazione del patrimonio vere e proprie. Peraltro, a contrario, non è infrequente che le procedure di liquidazione del patrimonio siano promosse da debitori privi di beni, che mettono a disposizione dei creditori solo una parte del proprio reddito, in assenza di beni da liquidare, in situazioni del tutto omologhe a quanto si determina negli accordi di composizione della crisi e nei piani del consumatore. Un regime diversificato in tema di compenso non trova quindi giustificazioni trattandosi di procedure in cui l'O.C.C. è chiamato a svolgere attività, anche nella fase esecutiva, del tutto similari.

A ulteriore rinforzo del principio di unicità del compenso soccorrono le previsioni dell'art. 17 del d.m. 202/2014 secondo cui «1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. 2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1» e dell'art. 18, secondo comma, del d.m. 202/2014, che con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio, prevede che «quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso è unico ed ripartito secondo criteri di proporzionalità». Dalle disposizioni riportate può evincersi che ogni volta in cui il Regolamento prevede la successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore, il compenso è disciplinato in via unitaria e ripartito tra gli organismi che si sono eventualmente avvicendati nella gestione della procedura di sovraindebitamento secondo un criterio di proporzionalità, in funzione delle incombenze effettivamente svolte da ciascuno.

La modalità pratica operata che si vuole individuare quindi, e che esclude una duplicazione dei compensi degli O.C.C. nominati liquidatori, si pone in linea con i principi generali del Regolamento degli O.C.C. ma anche con la necessità di contenimento dei costi delle procedure di ristrutturazione del debito, già propugnata dal Codice della Crisi, e nel contesto delle procedure di sovraindebitamento ancor più avvertita in ragione dell'esigenza socio- economica connessa alla materia.

In conclusione, l'orientamento dell'Ufficio è di procedere ad una valutazione unitaria dell'attività dell'O.C.C. il cui gestore è nominato liquidatore e questo pur tenendo conto del compenso concordato tra l'O.C.C. e il debitore.


Se l'O.C.C. avrà previsto, come usualmente avviene, che il pagamento del compenso sia effettuato subito dopo l'apertura della liquidazione, il pagamento di detto compenso potrà essere autorizzato limitatamente alla quota proporzionata all'attività sino a quel momento svolta, con esclusione quindi della parte relativa all'attività di liquidazione che potrà essere corrisposta solo al termine della procedura.

Al liquidatore possono eventualmente essere corrisposti acconti, previa presentazione di progetto di riparto parziale, in analogia alla previsione dell'art.39 III co.l.fall.

Si comunichi a cura della Cancelleria a:

OCC costituito presso la CCIAA di Ferrara
OCC Romagna
Ordine degli Avvocati di Ferrara
Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Ferrara
Ferrara il 21.9.21

Il G.D.
Dott. Anna Ghedini



TRIBUNALE DI FERRARA
Depositato in Cancelleria
21 SET 2021
Il Funzionario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luciana Barone

